SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE)
DEL 28 OTTOBRE 1982 [1]

Dominique Noëlle Oberthür
contro Commissione delle Comunità europee

«Dipendente — annullamento del rapporto informativo»

Causa 105/81

Massime

1. *Dipendenti — Note caratteristiche — Procedura d'appello interna alla istituzione — Parere del comitato paritetico per le note caratteristiche — Impossibilità del comitato di emettere un parere sul punto sollevato dall'interessato — Decisione del relatore d'appello — Validità*
   (Statuto del personale, art. 43)

2. *Dipendenti — Note caratteristiche — Rapporto informativo — Valutazione dei relatori — Controllo giurisdizionale — Limiti*
   (Statuto del personale, art. 43)

1. In mancanza di un parere del comitato paritetico per i rapporti informativi, che si ritenga nell'impossibilità di emettere un parere sul punto sollevato dall'interessato, il relatore d'appello non è tenuto ad astenersi dall'adottare la decisione di confermare o modificare il rapporto informativo.

2. Per quanto riguarda la valutazione delle qualità di un dipendente contenuta in un rapporto informativo, il compito della Corte non è quello di sostituirsi al relatore o al relatore d'appello.

Nella causa 105/81,

DOMINIQUE NOËLLE OBERTHÜR, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Zaventem, Batticelaan 30 (Belgio) con l'avv. Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, 34b rue Philippe-II,

ricorrente,

contro

1 — Lingua processuale: il francese.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal sig. Jacques Delmoly, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente, assistito dall'avv. Daniel Jacob, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione adottata dal relatore d'appello sig. Le Goy per quel che riguarda il rapporto informativo sull'attività della ricorrente nel periodo 1° luglio 1975 - 30 giugno 1977, nonché l'annullamento della quarta versione del rapporto informativo sull'attività della ricorrente tra il 1° luglio 1975 e il 30 giugno 1977 e l'annullamento delle decisioni del 29 novembre 1976 e del 13 dicembre 1978, con cui la ricorrente veniva destinata alla DG VII dal 1° dicembre 1976,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori A. O'Keeffe, presidente di Sezione, G. Bosco e T. Koopmans, giudici,

avvocato generale: S. Rozès
cancelliere: P. Heim

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, le conclusioni e gli argomenti svolti dalle parti nella fase scritta possono così riassumersi:

I — Gli antefatti ed il procedimento

In esito ad un concorso, nel giugno 1959, la Oberthür, cittadina francese,

veniva assunta dalla Commissione nel grado C 2. Dal gennaio 1967 essa veniva promossa al grado B 5. Dal 1° giugno 1972 al 1° giugno 1975 era destinata alla direzione generale VII «Trasporti» con il grado B 3. Dal 1° giugno 1975, la ricorrente veniva assegnata provvisoriamente al servizio condizioni ambientali e tutela dei consumatori, in attesa della destinazione, definitiva, che sarebbe stata decisa al termine di un periodo di prova di sei mesi.

Dal 1° ottobre 1975, la Oberthür veniva destinata provvisoriamente alla direzione generale V «Occupazione e affari sociali», ancora per un periodo di prova di sei mesi.

Con decisione 29 novembre 1976, la ricorrente veniva riassegnata alla direzione generale VII dal 1° dicembre 1976. Essa tuttavia continuava a prestar servizio presso la DG V fino all'aprile 1977, data in cui passava effettivamente in forza della DG VII. Poiché la decisione del 29 novembre 1976 era viziata da alcuni errori sostanziali, il 13 dicembre 1978 veniva presa una nuova decisione, che assegnava l'interessata alla DG VII con effetto retroattivo al 1° dicembre 1976.

La controversia in esame riguarda il rapporto informativo per il periodo dal 1° luglio 1975 al 30 giugno 1977, compilato il 4 aprile 1979. Il fatto che questo rapporto non fosse compilato al momento in cui sono stati esaminati i titoli dei candidati in funzione delle promozioni da conferire nel 1978 è stato stigmatizzato dalla Corte (Prima Sezione) nella causa 24/79 (Racc. 1980, pag. 1743). Le vicende di questo rapporto sono complesse. Dal fascicolo risulta che la versione definitiva è stata preceduta da tre altre versioni.

La ricorrente così descrive le fasi attraverso le quali si è giunti alla versione definitiva:

a) Un *primo rapporto informativo* era stato compilato il 2 marzo 1978 dai sigg. Weindl, Muilwijk e Zambelli, superiori gerarchici diretti alle cui dipendenze lavorava la ricorrente e che erano pienamente competenti a giudicarla.

   Il sig. Munro, allora assistente del direttore generale della DG VII esprimeva il suo accordo su questa versione dopo aver consultato il sig. Van Heesen, capo degli archivi della DG VII, unico dipendente con il quale la ricorrente aveva lavorato presso la DG VII.

b) Una *seconda versione,* intitolata dal sig. Wathelet «Progetto di rapporto informativo» e datata *1° settembre 1978,* veniva presentata da detto ex capo divisione al Muilwijk. Data l'impostazione di questo progetto di rapporto, il Weindl, Muilwijk e lo Zambelli lo rifiutavano e confermavano, con nota del 7 dicembre 1978, il primo rapporto del 2 marzo 1978, da loro redatto di conserva.

c) Il 3 e 4 aprile 1979, una terza versione, molto simile al progetto di rapporto informativo del 1° settembre 1978, ma ora redatta in inglese, veniva presentata dal Wathelet all'assistente «ad interim» della DG VII, Munro; il Van Heesen, archivista della DG VII, unica persona per cui e con cui aveva lavorato la ricorrente presso la DG VII dopo il 12 aprile 1977, aggiungeva di suo pugno annotazioni alle pagine 2, 3 e 4, esprimendo opinioni divergenti formalmente dal giudizio del Munro, per il

quale la ricorrente non avrebbe mai svolto alcun lavoro né durante questo brevissimo periodo di due mesi e mezzo, né, del resto, durante il periodo cui si riferiva il rapporto informativo, cioè 1° luglio 1977 - 30 giugno 1979.

d) *Sempre il 3 e 4 aprile 1979, una quarta versione,* redatta da Wathelet e Munro, ma in realtà di data posteriore, ricalcava esattamente la precedente versione inglese, con la sola variante che le osservazioni del Van Heesen, superiore gerarchico della ricorrente nella DG VII, non erano riportate su questa versione definitiva. Quest'ultima versione è quella scelta come rapporto informativo definitivo ed inclusa nel fascicolo personale dell'interessata (senza consultare i tre ex superiori della DG V, cioè il Weindl, il Muilwijk e lo Zambelli).

Non soddisfatta di questa versione finale, la Oberthür reclamava come previsto nella «Guida per la compilazione del rapporto informativo».

a) Essa chiedeva che il rapporto fosse sottoposto al relatore d'appello Le Goy. Quest'ultimo, invitato dal direttore del personale a rivedere il rapporto, rifiutava e lo confermava con decisione del 4 luglio 1980.

b) La Oberthür chiedeva che il rapporto fosse sottoposto al comitato paritetico per i rapporti informativi, il quale — discorde nel suo apprezzamento — non si pronunciava nel merito.

Con nota del 30 settembre 1980, la ricorrente presentava un reclamo avverso:

a) la decisione del Le Goy del 4 luglio 1980;

b) il rapporto informativo stesso;

c) le decisioni del 29 novembre 1976 e del 13 dicembre 1978, relative alla sua destinazione, in quanto queste incidono sulla determinazione della direzione generale competente a redigere il rapporto informativo e, di riflesso, sulla controversia.

Non avendo avuto risposta nel termine contemplato dallo Statuto, la Oberthür promuoveva il presente ricorso il 28 aprile 1981, pervenuto alla cancelleria della Corte il 30 aprile 1981.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima Sezione) decideva di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Conclusioni delle parti

Nel ricorso, la *ricorrente* chiede che piaccia alla Corte:

«— annullare la decisione del relatore d'appello, Le Goy, per quel che riguarda il rapporto informativo circa l'attività della ricorrente dal 1° luglio 1975 al 30 giugno 1977, contenuta nella nota del 4. 7. 1980;

— annullare la quarta versione del rapporto informativo sull'attività della ricorrente tra il 1° luglio 1975 e il 30 giugno 1977;

— annullare, in quanto occorra, le decisioni 6060 del 29. 11. 1976 e 1656 del 13. 12. 1978 della DG IX con cui la ricorrente è destinata alla DG VII a decorrere dal 1° dicembre 1976;

— porre le spese processuali a carico della controparte».

La convenuta conclude che la Corte voglia:

— dichiarare infondato il ricorso;

— porre le spese a carico della ricorrente.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

a) Per quel che riguarda la decisione del sig. Le Goy, relatore d'appello, del 4 luglio 1980

Primo mezzo: la *ricorrente* osserva che il Le Goy non era il relatore d'appello competente, poiché nemmeno la DG VII era la direzione generale competente a redigere il rapporto informativo sulla ricorrente.

È controversa la questione del se la direzione generale competente si determini in base alla designazione di fatto del dipendente oppure della sua designazione in base allo Statuto. La guida per la compilazione del rapporto informativo del settembre 1971, che è applicabile nella fattispecie, stabilisce che:

«L'applicazione delle regole suesposte può sollevare difficoltà inerenti o alla situazione del compilatore o a quella del funzionario. Tali difficoltà vanno risolte tenendo presente, oltre alla situazione di diritto, anche alla situazione di fatto».

Ciò non implica che la destinazione ufficiale del dipendente deve prevalere sulle situazioni di fatto nella determinazione del relatore competente.

Il sistema elaborato dalla Commissione ed illustrato dettagliatamente nella «Guida» prescrive la consultazione di tutti coloro che possono dare un giudizio sul lavoro svolto dal dipendente (cosa che è stata omessa nel caso della Oberthür) e, quindi, si dovrebbe assumere la destinazione di fatto come elemento che determina chi è il superiore competente a redigere il rapporto informativo.

La *Commissione* sostiene che, allorché si è redatto il rapporto, la ricorrente dipendeva ufficialmente dalla segreteria generale della DG VII «Trasporti» da oltre sei mesi: spetta a questa direzione stendere il rapporto informativo a norma dell'art. 3, 1° comma delle disposizioni generali d'esecuzione dell'art. 43 dello Statuto del personale. Inoltre, la Commissione insiste sul fatto che, secondo la versione della «Guida» da applicarsi al caso specifico, cioè l'edizione del settembre 1973, la destinazione ufficiale del dipendente deve prevalere sulle situazioni di fatto.

Secondo mezzo: la *ricorrente* osserva che il comitato paritetico per i rapporti informativi non si è pronunciato sul merito del rapporto in questione, dunque il le Goy ha adottato la sua decisione senza tener conto di questo parere, mentre invece avrebbe dovuto rinviare la pratica all'amministrazione di guisa che questa facesse il necessario affinché il comitato paritetico assolvesse il suo compito.

L'amministrazione avrebbe rinviato il fascicolo al comitato invitandolo a procedere ad un voto. Dato che nessun regolamento stabilisce che il comitato deve pronunciarsi all'unanimità, si potrebbe allora applicare il principio generale che disciplina il voto delle assemblee, di qualunque tipo, cioè la maggioranza semplice.

La *Commissione* ribatte che, dato il rifiuto del comitato di affrontare il merito del rapporto, l'amministrazione risulta svincolata dall'obbligo di consultazione ed il procedimento seguito non può considerarsi viziato. Dato il carattere paritetico del comitato, l'adozione di un parere elaborato dalla metà dei suoi membri avrebbe costituito una soluzione assolutamente priva di senso e addirittura in contrasto con la finalità per la quale è stato creato il comitato paritetico.

Terzo mezzo: secondo la *ricorrente,* la decisione del relatore d'appello è fondata su elementi di fatto inesatti e incompleti:

1) nessun cenno viene fatto nel rapporto informativo dei lavori effettuati dalla ricorrente presso il servizio condizioni ambientali e tutela dei consumatori e sui quali Léon Klein, ex assistente presso detto servizio, aveva redatto un rapporto il 30 settembre 1975;

2) al rapporto non sono allegate le osservazioni del superiore gerarchico diretto della ricorrente, sig. Van Heesen, archivista presso la direzione generale VII, che ha espresso osservazioni estremamente pertinenti circa il rapporto informativo;

3) il rapporto informativo stesso è stato redatto riproducendo il tenore di una nota del Wathelet che era superata rispetto ad un progetto che egli aveva compilato il 1° settembre 1978, nel quale il rendimento della ricorrente era definito superiore alle normale media. L'ultima versione è stata rifiutata dai suoi tre collaboratori;

4) la ricorrente contesta formalmente gli apprezzamenti del Munro, nel loro complesso e singolarmente, perché essa non ha mai lavorato alle sue dipendenze e poiché il Munro, dal Van Heesen, può aver raccolto solo apprezzamenti favorevoli.

La *Commissione* osserva che la Corte non ha potere di sindacato giurisdizionale, salvo per quel che riguarda i vizi di forma o gli evidenti errori di fatto (sentenza 17. 3. 1971, causa 29/70, Marcato, Racc. 1971, pag. 243 e sentenza 25. 11. 1976, causa 122/75, Kuster, Racc. 1976, pag. 1685).

Sarebbe quindi opportuno, nella fattispecie, controllare se gli elementi ricordati dalla ricorrente mettono in luce l'esistenza di un errore di fatto manifesto.

La Commissione osserva, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, che il rapporto informativo indica espressamente che, nel periodo cui si riferisce il rapporto, essa ha lavorato presso il servizio condizioni ambientali e della tutela dei consumatori, ove ha svolto le mansioni di documentalista per tre anni.

La *ricorrente* sostiene che le osservazioni del Van Heesen, dipendente della DG VII, sono state «soppresse».

La *Commissione* ribatte che il Van Heesen, consultato dal relatore d'appello, che gli ha sottoposto detto rapporto, lo ha firmato senza aggiungere la minima osservazione. Il Van Heesen ha apposto osservazioni sulla copia del rapporto della Oberthür. Queste osservazioni sono state comunicate al relatore d'appello dopo la compilazione del rapporto e quindi non possono più venir prese in considerazione.

Quanto alla nota del Wathelet, la Commissione osserva che questo documento era stato redatto dalla stessa Oberthür e firmato dal Weindl, suo vice, durante la sua assenza. Tale rapporto non può aver valore in quanto non è stato redatto dal relatore competente, cioè dal capo divisione dell'interessata, Wathelet.

La *ricorrente* contesta l'assunto della Commissione, secondo cui essa avrebbe redatto personalmente il progetto di rapporto infomativo sulla sua attività. Essa ha semplicemente ricordato quali erano le sue mansioni, il che è prassi comune nella maggior parte dei servizi. Il rapporto è stato firmato dal sig. Weindl, durante l'assenza del Wathelet, prassi del tutto regolare.

Nella replica, la ricorrente osserva che la Corte esercita il sindacato sui mezzi con i quali il relatore o il relatore d'appello si forma il suo convincimento. Essa segnala che la «Guida», nelle versioni del settembre 1971 e del settembre 1979 recita:

«il compilatore dovrà consultare i superiori gerarchici degli altri servizi cui il funzionario è od è stato assegnato durante il periodo di riferimento. I predetti appongono il loro visto al rapporto e possono aggiungervi le loro osservazioni, in caso di disaccordo con il compilatore.»

Nella fattispecie, il Munro avrebbe dovuto consultare i superiori gerarchici degli altri servizi per i quali la dipendente aveva lavorato o lavorava, cioè i sigg. Weindl, Muilwijk, Zambelli ed, eventualmente, i sigg. Foret e Klein.

La *Commissione* obietta che, con la consultazione del Wathelet, capo della divisione «Amministrazione e finanze» presso la DG V, per la quale la ricorrente aveva lavorato tra l'ottobre 1975 e il marzo 1977, e del Van Heesen, superiore gerarchico della ricorrente tra il marzo e il giugno 1977, il relatore si è attenuto ai dettami della «Guida».

Quarto mezzo: la *ricorrente* rileva che la decisione del relatore d'appello è comunque nulla, poiché è stata adottata senza rispettare le disposizioni dell'art. 7 della «Guida», che stabilisce che il relatore d'appello deve consultare quello di primo grado e il dipendente interessato, nonché deve procedere a qualsiasi consultazione utile. La ricorrente non sa se il Le Goy ha conferito con il primo relatore; in ogni caso è certo che non si è svolto alcun genere di consultazioni.

La *Commissione* ribatte che il relatore d'appello ha consultato quello di primo grado, sig. Munro, nonché la ricorrente, il 19 giugno 1979. Tenuto conto del complesso d'informazioni di cui disponeva, ivi comprese le note abbondanti e particolareggiate trasmessegli dalla ricorrente, il relatore poteva legittimamente ritenere che non fosse necessario procedere a nuove consultazioni.

b) Quanto al rapporto informativo

Quinto, sesto e settimo mezzo: secondo la ricorrente, il rapporto informativo non poteva venir compilato da un relatore della DG VII, che non aveva la necessaria competenza, inoltre esso si fonda su considerazioni di fatto inesatte ed incomplete. Per di più la relazione è stata

compilata in inglese, mentre la «Guida» per la compilazione del rapporto prescrive che deve essere compilata nella lingua materna o in quella comunemente usata dal dipendente.

La *Commissione* ribatte a questo proposito che la «Guida» recita:

«i compilatori possono esprimersi in una lingua ufficiale di loro scelta. Se quest'ultima è diversa da quella materna o principale del funzionario oggetto del rapporto, dovrà essere fornita, a richiesta, la traduzione dei giudizi espressi.»

Nessuna richiesta in questo senso è stata avanzata dalla ricorrente. Inoltre emerge dal rapporto informativo che essa conosce molto bene l'inglese, lingua in cui è stata redatta la relazione.

c) Quanto alla destinazione della ricorrente alla DG VII

Ottavo mezzo: secondo la *ricorrente,* le decisioni del 29 novembre 1976 e del 13 dicembre 1978, che la destinano alla DG VII dal 1° dicembre 1976 avrebbero rilevanza nella presente causa solo se la Corte dovesse assumere come parametro, per stabilire il relatore competente, la destinazione di diritto e non la destinazione di fatto. In questo caso, la destinazione non corrisponderebbe alla realtà, poiché la ricorrente ha prestato servizio presso la DG V dal 29 settembre 1975 all'11 aprile 1977. La relazione sulla sua attività avrebbe dovuto quindi venir stesa da un superiore della DG V.

La *Commissione* replica che in qualsiasi caso il mezzo mirante all'annullamento di queste decisioni è totalmente privo di fondamento.

Essa sostiene che la ricorrente è stata riassegnata alla DG VII con decisione del 29 novembre 1976, che aveva effetto dal 1° dicembre successivo e che quindi non aveva affatto carattere retroattivo. La decisione del 23 dicembre 1978 aveva la scopo di rettificare due errori materiali e non già di modificare la destinazione dell'interessata. Anche se la decisione relativa alla destinazione fosse stata adottata nell'aprile 1977, cioè meno di sei mesi prima del termine del periodo cui si riferiva il rapporto, questo non sarebbe stato redatto da un superiore della DG V; infatti la sua assegnazione a questa direzione aveva carattere provvisorio ed era quindi escluso che l'attività dell'interessata potesse venir giudicata da un superiore facente parte di questa direzione generale.

La *ricorrente,* nella sua replica, osserva che non aveva motivo di presentare reclamo contro le decisioni che determinavano la sua assegnazione prima dell'inizio dell'attuale procedimento, nel quale questi atti sono invocati contro di lei. Fino ad allora, questi atti erano considerati neutri.

IV — Fase orale

La parti hanno svolto le loro difese all'udienza del 10 giugno 1982.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza dell'8 luglio 1982.

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 30 aprile 1981, la sig.na Oberthür, dipendente della Commissione delle Comunità europee, ha proposto un ricorso a norma dell'art. 179 del Trattato CEE e dell'art. 91 dello Statuto del personale, chiedendo l'annullamento del rapporto informativo per il periodo 1° luglio 1975 - 30 giugno 1977, della decisione del relatore d'appello relativa a detto rapporto e delle decisioni 29 novembre 1976 e 13 dicembre 1978 del direttore del personale che assegnano la ricorrente alla direzione generale VII a decorrere dal 1° dicembre 1976.

2 Assegnata alla DG VII dal 1° giugno 1972 al 1° giugno 1975, la Oberthür passava successivamente e provvisoriamente alle dipendenze del servizio per l'ambiente e la tutela dei consumatori e del fondo sociale europeo della DG V. Con decisione 29 novembre 1976 veniva riassegnata alla DG VII, «Trasporti», segreteria del direttore generale, con effetto dal 1° dicembre 1976, ma continuava a lavorare presso la DG V fino all'aprile del 1977, data in cui prendeva effettivamente servizio presso la DG VII. Poiché la decisione 29 novembre 1976 era viziata sotto alcuni aspetti, il 13 dicembre 1978 veniva adottata uno nuova decisione, che assegnava retroattivamente la ricorrente alla DG VII.

3 Quanto al rapporto informativo, la ricorrente deduce tre mezzi relativi all'incompetenza della DG VII a redigerlo e quindi del relatore di questa direzione generale, al modo in cui è stato redatto il rapporto, alle circostanze che esso si fonda su considerazioni di fatto inesatte o incomplete e che era stato redatto in inglese mentre, secondo la «Guida» per la compilazione del rapporto informativo pubblicata dalla convenuta, il rapporto informativo deve venir redatto nella madrelingua o nella lingua abituale del dipendente.

4 Per quel che riguarda la decisione del relatore d'appello, la ricorrente sostiene che il relatore non era competente, giacché la stessa DG VII non era la direzione generale competente a redigere il rapporto informativo. Essa osserva poi che il comitato paritetico per i rapporti informativi non ha espresso alcun parere circa il merito del rapporto informativo e che il relatore d'ap-

pello avrebbe dunque preso la sua decisione senza tener conto di questo parere, mentre avrebbe dovuto rinviare la pratica all'amministrazione onde questa facesse il necessario affinché detto comitato potesse svolgere il suo compito.

5 Per quel che riguarda le decisioni 29 novembre 1976 e 13 dicembre 1978 che assegnavano la ricorrente alla DG VII, essa sostiene che la prima decisione era viziata da errori e che la seconda, con effetto retroattivo, non è valida, in quanto lede i suoi interessi; questa decisione, che sostituiva quella del 29 novembre 1976, sarebbe stata adottata infatti onde sottoporre la ricorrente ad un relatore della DG VII, in luogo di un relatore della DG V, direzione generale che sarebbe stata competente, a suo giudizio, se non vi fosse stata questa seconda decisione.

Sulle decisioni 29 novembre 1976 e 13 dicembre 1978

6 È opportuno esaminare anzitutto la domanda di annullamento delle decisione 29 novembre 1976 e 13 dicembre 1978, che possono aver ripercussioni sugli altri capi della domanda.

7 Con la decisione 29 novembre 1976, il direttore del personale decideva quanto segue:

«1. Nell'interesse del servizio, l'assegnazione del posto B/3-2 e della sua titolare, sig.na Oberthür (n. matr. 11437) dipendente temporanea di grado B/3 è modificata com segue:

Assegnazione precedente: Direzione V-B «Occupazione e formazione professionale»

Nuova assegnazione: Direzione generale VII «Trasporti», segreteria del direttore generale.

2. La presente decisione ha effetto dal 1° dicembre 1976.

3. La presente decisione pone termine all'assegnazione provvisoria comunicata il 1° ottobre 1975».

8 Questa decisione conteneva due errori. Il primo è dovuto al fatto che l'interessata non era dipendente temporanea, ma impiegata di ruolo. Il secondo è costituito dal fatto che la precedente assegnazione della ricorrente non era direzione generale V-B «Occupazione e formazione professionale», bensì direzione V-B «Fondo sociale europeo».

9 La ricorrente non ha tuttavia contestato la validità della decisione entro il termine fissato dallo Statuto e il ricorso d'annullamento è dunque irricevibile. Anche qualora fosse ricevibile, la domanda d'annullamento sarebbe infondata. La decisione impugnata ha infatti identificato la ricorrente con nome e cognome, numero di matricola; la nuova assegnazione e la data di decorrenza degli effetti della decisione sono indicati con precisione. Ne consegue che la ricorrente non poteva nutrire dubbi sull'effetto della decisione e che quindi la domanda d'annullamento è infondata.

10 Con la decisione 13 dicembre 1978, il direttore del personale annullava e sostituiva la decisione 29 novembre 1976. Diversamente della prima decisione, la qualifica della ricorrente e la sua precedente assegnazione erano esattamente specificate, ma questa decisione era soltanto una rettifica degli errori della precedente ed una conferma dei suoi effetti. Dalle circostanze sopra esposte si desume che, anche senza la seconda decisione, la ricorrente era validamente assegnata alla DG VII e che essa non ha dunque alcun interesse ad agire per chiedere l'annullamento. In ogni modo, la ricorrente non ha impugnato la decisione entro il termine stabilito dallo Statuto e la domanda d'annullamento è di conseguenza irricevibile.

11 Ne consegue che la domanda d'annullamento delle decisioni 29 novembre 1976 e 13 dicembre 1978 è irricevibile e comunque infondata.

Sul rapporto informativo

12 Il primo mezzo dedotto per l'annullamento del rapporto informativo è l'incompetenza del sig. Munro, superiore gerarchico della ricorrente presso la DG VII, a redigere il rapporto. Questo mezzo si compone di due elementi. Il

primo consiste nel sostenere che le decisioni 29 dicembre1976 e 13 dicembre 1978 erano invalide, e quindi la ricorrente era assegnata alla DG V per tutto il periodo cui si riferisce il rapporto, cioè dal 1° luglio 1975 al 30 giugno 1977. Il secondo elemento consiste nel sostenere che, pur se l'Oberthür era assegnata alla DG VII dal 1° dicembre 1976, il rapporto informativo non avrebbe dovuto venir compilato da un relatore di questa Direzione generale, in quanto solo nell'aprile del 1977 essa era tornata a lavorare nell'ambito della DG VII e perciò presso questa Direzione generale essa aveva trascorso solo poco più di due mesi del periodo cui si riferisce il rapporto.

13 Quanto al primo elemento di questo mezzo, basta rilevare che emerge dalla considerazioni suesposte che le decisioni impugnate non erano invalide.

14 Quanto al secondo elemento di questo mezzo, risulta dalle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 43 dello Statuto (in prosieguo disposizioni generali) che, se il dipendente oggetto del rapporto ha cambiato assegnazione nel corso del periodo di cui trattasi, il rapporto è compilato dal superiore gerarchico da cui dipende al momento della redazione del rapporto se il mutamento di assegnazione risale a oltre sei mesi. La ricorrente è stata assegnata alla DG VII dal 1° dicembre 1976, cioè oltre 6 mesi prima del termine del periodo di cui trattasi. Il rapporto doveva quindi venir compilato dal Munro, suo superiore gerarchico presso la DG VII e non da un relatore della DG V.

15 La ricorrente assume che il rapporto è invalido in quanto il suo superiore presso la DG V non sarebbe stato consultato, conformemente all'art. 4 delle disposizione generali. Dal fascicolo emerge tuttavia che il superiore gerarchico della ricorrente presso la DG V, sig. Wathelet, è stato consultato e si è dichiarato d'accordo sul rapporto. Lo stesso deve dirsi del sig. Van Heesen, superiore gerarchico immediato della ricorrente presso la DG VII.

16 La ricorrente sostiene poi che il rapporto è nullo in quanto redatto in inglese, mentre la «Guida» stabilisce che il modulo impiegato deve corrispondere alla

madrelingua o alla lingua abitualmente usata dal dipendente. Nel corso della fase orale la ricorrente ha rinunciato a questo mezzo. Esso non va perciò esaminato.

17 Poiché i mezzi relativi al rapporto informativo sono infondati, la domanda d'annullamento va respinta.

Sul rapporto del relatore d'appello

18 Circa la decisione del relatore d'appello, che ha confermato il rapporto informativo redatto dal Munro, la ricorrente deduce i seguenti mezzi:

1) il relatore d'appello, sig. Le Goy, non è il relatore d'appello competente, poiché la DG VII non è la Direzione generale competente a redigere il rapporto informativo;

2) il relatore d'appello non può decidere senza conoscere il parere del comitato paritetico per i rapporti;

3) la decisione del relatore d'appello si fonda su circostanze di fatto inesatte, erroneamente interpretate o incomplete;

4) la decisione è nulla poiché non adottata conformemente all'art. 7 della «Guida», secondo la quale il relatore d'appello deve consultare il primo relatore e il dipendente di cui trattasi e procedere a tutte le opportune consultazioni.

19 Per quanto riguarda il primo mezzo, dalle considerazioni di cui sopra si desume che il relatore e il relatore d'appello competenti sono quelli della DG VII e che il mezzo è quindi infondato.

20 Si deve inoltre osservare che — con lettera 15 maggio 1979 — la ricorrente veniva informata dal sig. Pratley, capo della divisione «Diritti individuali, privilegi» che, qualora avesse inteso rivolgersi al relatore d'appello, la persona competente era il direttore generale dei trasporti.

21 Il 23 maggio 1979, la ricorrente inviava al sig. Le Goy, direttore generale per i trasporti, una lunga lettera, nella quale menzionava l'indicazione fornitale dal Pratley circa il relatore d'appello.

22 In una lettera del 12 giugno 1979, il Le Goy chiedeva alla ricorrente se si rivolgesse a lui in quanto relatore d'appello e, in caso affermativo, di fissare un appuntamento. Dal fascicolo risulta che l'appuntamento veniva fissato e che il 19 giugno 1979 la ricorrente incontrava il Le Goy, alla presenza del Munro. In esito a questo colloquio, la ricorrente chiedeva che la pratica fosse sottoposta al comitato paritetico per i rapporti.

23 Pare che dinanzi al comitato paritetico per i rapporti la ricorrente abbia tentato di sollevare una questione sulla validità della stesura del rapporto da parte di un relatore della DG VII. Poiché il comitato non poteva emettere un parere su questo problema, il relatore d'appello confermava il rapporto informativo.

24 La «Guida» non stabilisce quale procedura si debba seguire nell'ipotesi in cui il Comitato paritetico, debitamente adito, non esprime alcun parere. Essa contempla l'ipotesi in cui il comitato ritiene di non dover accogliere le osservazioni formulate dal dipendente. In questo caso, il parere espresso è semplicemente archiviato.

25 Si deve osservare che, in mancanza di un parere del comitato paritetico, che si riteneva nell'impossibilità di emetterlo, il relatore d'appello non era tenuto ad astenersi dall'adottare la decisione di confermare o modificare il rapporto. Il mezzo relativo all'insussistenza del parere del comitato paritetico va dunque disatteso.

26 Quanto al mezzo relativo agli errori di fatto, si deve osservare che gli asseriti errori riguardano la mancata menzione nel rapporto delle osservazioni di taluni dipendenti e l'inesatta valutazione, da parte del relatore e del relatore d'appello delle capacità della ricorrente. Il mezzo non può venir accolto. Il relatore non è tenuto a menzionare nel rapporto le osservazioni di ciascun

dipendente consultato e, per quanto riguarda la valutazione delle capacità della ricorrente, il compito della Corte non è quello di sostituirsi al relatore o al relatore d'appello.

27 Da tutto quanto precede emerge che il ricorso va respinto.

Sulle spese

28 A norma dell'art. 69 § 2 del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Tuttavia, ai sensi dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle controversie tra i dipendenti e le istituzioni della Comunità, le spese da queste incontrate restano a loro carico.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è respinto.

2° Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

O'Keeffe Bosco Koopmans

Così pronunciato a Lussemburgo, il 28 ottobre 1982.

Per il cancelliere

H. A. Rühl

amministratore principale

Il presidente della Prima Sezione

A. O'Keeffe